



N. 3/2010 Conc.Prev.

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati :

Dr. Maria Serena Riccobono - Presidente, rel.

Dr. Monica Barco - Giudice

Dr. Mauro D'Urso - Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 27/4/2010 dalla società M. srl. con sede in Domodossola, * in persona dell'Amministratore delegato Sig. M. M., per

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed esaminati gli allegati, tra cui la relazione ex art. 161 c. 3 a firma Dr. E.M. che attesta la veridicità dei dati aziendali su cui si fonda la situazione patrimoniale allegata alla proposta di concordato preventivo e la fattibilità del piano ivi illustrato ;

sentiti l'Amministratore delegato della società ricorrente Sig. M. M. assistito dagli Avv.ti **, presente l'esperto Dr. ** nonché l'interventuo PM all'udienza del 22/7/2010 ;

a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza ;

rilevato che nel proprio atto di intervento volontario in data 17/5/2010 il PM ha espresso articolato parere negativo del seguente testuale tenore :

“1) La domanda di concordato preventivo presentata dalla M. Srl si basa su un piano di ristrutturazione del debito fondato, a sua volta, sul piano industriale predisposto dall'advisor Eurogroup. Evidente, quindi, che la tenuta del Piano concordatario è inscindibilmente condizionata alla tenuta del piano industriale stesso.

Sul punto si osserva come l'esperto, chiamato (ex art. 161, 3° comma lf) ad attestare che il piano di ristrutturazione è ragionevole ed idoneo a superare la crisi e a conseguire, con la continuazione dell'attività sociale, le risorse necessarie al soddisfo dei creditori, non si sia, in sostanza, espresso sul punto, con l'evidente conseguenza che la sua relazione ex art. 161, 30 comma lf è incompleta e non idonea ad assolvere alla funzione di "garanzia e serietà della proposta concordataria" richiesta oggi dalla Riforma.

2) l'orizzonte temporale del piano (ben 8 anni) risulta eccessivamente lungo e non compatibile con le capacità di previsione delle tendenze future che, per unanime dottrina aziendalistica (ma anche di giurisprudenza - vedi decreto ex art. 182 bis lf Risanamento spa del Tribunale di Milano), non deve superare i 3 - 5 anni. Nel caso di eventuale maggiore durata, detta scelta deve essere adeguatamente motivata e deve, poi, porsi particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate (ad esempio avere contratti "blindati" di appalto/forniture/ ecc ... che garantiscano i fatturati assunti a piano dopo i 3/5 anni). Nel caso di specie non pare esservi traccia di una adeguata motivazione .

3) risulta totalmente assente:

a) l'analisi storica dei fattori che hanno determinato la situazione di crisi (nel ricorso si fa genericamente riferimento alla crisi mondiale del 2008 (!?); di conseguenza manca il nesso causale tra interventi del Piano" e rimozione dei fattori che hanno determinato lo stato di crisi stesso;

b) l'analisi del settore di riferimento (grado di concentrazione, posizione sul mercato rivestita, prospettive di sviluppo nel medio/lungo termine ecc.);

c) i c.d. razionali sottostanti (cioè le ipotesi alla base) del raggiungimento dei fatturati attesi dal *management* quali *driver* di volumi, *driver* di costo, mix di prodotti/servizi venduti ecc ... ; questo soprattutto alla luce del fatto che le ipotesi di fatturato degli esercizi successivi risultano costituiti da servizi in "conto lavoro" (dunque vi sarà una terziarizzazione delle lavorazioni che, pare, invece sia stata negli anni passati poco incidente sul totale del fatturato conseguito) **e, soprattutto, i fatturati vengono sviluppati in maniera flat (sostanzialmente il fatturato viene mantenuto asetticamente costante per tutti gli 8 esercizi -dal 2011 al 2018);**

d) i razionali del *turn over* del magazzino, che viene mantenuto anch'esso asetticamente costante per tutto il periodo assumendo, dunque, in sostanza la totale - assoluta - perfetta esitabilità di tutta la produzione dell'anno; ipotesi certamente non prudenziale e davvero poco realistica se si considera la svalutazione del magazzino effettuata nel 2009 di ben 1,8 milioni di euro che testimonia, al contrario, una gestione del magazzino quantomeno problematica.

e) le correlazioni e le assunzioni relative ai costi operativi; in sostanza i livelli di EBIDA previsti a Piano non hanno una giustificazione. Si osserva che il piano prevede che i costi (materie prime, lavoro, servizi, energia, assicurazioni ecc) resteranno costanti per tutto il lungo arco temporale assunto (i prossimi 8 anni),

ipotesi non solo non prudentiale ma certamente priva di ogni ragionevolezza, ingiustificata ed illogica.

3. Ma la ragionevolezza del Piano industriale risulta ancor più compromessa dall'assunzione che il fatturato previsionale del periodo 2011 - 2018 sarà pari ad oltre 3,3 volte quello dell'ultimo esercizio (E 2.98.063 contro E 859.095 al 6.06.2010): in sostanza M. ipotizza di realizzare, a partire dal prossimo anno e per tutti i successivi 7, un fatturato più che triplicato rispetto a quello dell'esercizio 30.06.09 - 30.06.10, nonostante: (i) abbia cessato la produzione da mesi (cfr. pag. 11 del piano industriale) e dunque, dovrà affrontare tutte le problematiche relative ad una nuova apertura, ai clienti "storici" che, pur se fidelizzati, si saranno nel frattempo forniti presso altri concorrenti, ai fornitori (soprattutto quelli strategici, cioè non facilmente sostituibili) che difficilmente acconsentiranno a nuove forniture senza alcun riconoscimento di "premio" sul pregresso -soprattutto considerato il diverso trattamento riservato alla Banca Popolare di Intra;

(ii) il mercato mondiale non dia, ad oggi, segnali di ripresa tali da render ragionevole una previsione a dir poco ottimistica.

Si consideri, altresì, come gli asseriti ordini (o addirittura i semplici preventivi !!) non risultano, allo stato degli atti, minimamente documentati e neppure individuati (nessuna indicazione circa i nominativi clienti, volumi, redditività ecc. ...).

Sempre con riferimento al piano industriale, ma alla parte finanziaria dello stesso, si osserva come:

- non risultano esplicitate le condizioni commerciali della nuova finanza di BPI,
- non risultano esplicitate le condizioni commerciali delle altre banche ("obbligate" in caso di omologa a consolidare per anni), dunque allo stato non è possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri finanziari assunti a piano. Identicamente dicasi per i leasing;

Sul fronte del piano concordatario e, in particolare della formazione di classi per interessi omogenei, pare evidente il trattamento di favore riservato a BPI che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, si vedrebbe un proprio credito chirografario trasformato in privilegiato senza dover affrontare il tormento dell'esecuzione (peraltro non come 1° creditore ipotecario) sui beni personali dei sig. M. Bruno Enrico e Maristella Brambilla.

Ai fini della verifica della corretta formazione delle classi, sarebbe poi opportuno accertare che gli altri istituti di credito, creditori della srl, non "dispongano" anch'essi (come avviene nella pressochè totalità dei casi) di garanzie personali di soci/amministratori ecc...

Non condivisibile l'affermazione secondo la quale BPI avrebbe "diritto" al trattamento privilegiato (dunque pagamento al 100% del debito -chirografario - pregresso di E 960.000) perchè offre nuova finanza (E 1.000.000) per risanare l'azienda assumendosi così un rischio: la nuova finanza godrà della prededuzione (art. 111 bis lf) e sarà comunque controgarantita da Confidi per il 30% e dall'ipoteca di 2° grado

su immobile della srl (peraltro non forniscono indicazioni circa il presumibile valore, quindi difficile dare un giudizio sulla convenienza dell'operazione).

Si tenga poi conto che, qualora l'azienda produca, in corso di procedura, perdite (e non utili come prospettato nel piano industriale) vi sarebbe un aggravamento del dissesto con serio peggioramento della posizione dei creditori chirografari che vedrebbero le loro possibilità di soddisfo seriamente compromesse considerata la predeuzione generatasi in corso di concordato.

Non condivisibile, infine, l'affermazione a pag. 8 del ricorso secondo la quale la famiglia M. farebbe, con proprie risorse, un pesante sacrificio: si osserva che il patrimonio immobiliare messo a servizio del concordato dalla famiglia (precisamente dalla Brambilla e dal M. Bruno Enrico) è già totalmente compromesso essendo gravato, oltre che dei residui mutui personali, dall' ipoteca della BPI a garanzia dei debiti della società!"

ritenuto, oltre alle approfondite e condivisibili argomentazioni del PM, che ulteriori

motivi di perplessità in una prospettiva di risanamento "spalmata" su un arco temporale lunghissimo, in realtà insuscettibile di previsioni, a così lunga scadenza, di eventuali turbolenze economiche/finanziarie, sono costituiti :

- dal fatto che, pur essendo stato postergato il credito chirografario di euro 178.4000 della partecipata M. s.r.o. con sede nella Repubblica Ceca (6° e ultima classe), percipiente del 30% nel solo caso di residuo attivo una volta soddisfatti i creditori concorsuali allocati nelle classi superiori secondo la prospettazione di piano, dalla relazione del Dr. M. risulta un credito ben superiore della società ricorrente nei confronti della partecipata di ben euro 298.924,19 che il professionista ha annullato ritenendolo irrecuperabile (cfr.pagg. 9 e 13), ragion per la quale incongrua appare la scelta per la quale la società postergata potrebbe, sia pure in via di eventualità, trovare capienza ;
- dall'analogo rilievo che la società ricorrente vanta crediti nei confronti degli amministratori (quali? il C.d.A. attualmente è composto da M. Bruno Enrico- Presidente-, Brambilla Maristella, M. M. -A.D.- M. Bruno Valentino e M. Roberto) per euro 100.098 che l'esperto ha azzerato perché irrecuperabili (cfr. relazione del Dr. M., pagg.3, 9 e 13) ma, ciò nonostante, M., Roberto e Bruno Valentino "si

sono personalmente obbligati” sia verso gli altri due componenti del C.d.A sia verso la società *“a pagare le rate dei residui mutui personali dei signori Bruno Enrico M. e Maria Stella Brambilla (mutui personali pari ad euro148.725 ancora gravanti sui conferendi immobili”* e questo allo scopo di *“tranquillizzare il Tribunale e i creditori circa la tenuta del patrimonio della società* (cfr. ricorso pag. 7) ;

- che il debito per il pagamento del TFR ai dipendenti (privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.) , nonostante la contemplata riduzione di personale da 32 a 22/23 unità nel piano industriale e finanziario), è stato considerato solo per i “tagli” all’occupazione ivi previsti, peraltro in assenza di un fondo per il costo dell’eventualità costituita da (ulteriori) dimissioni volontarie (o licenziamenti coatti

in caso di malfunzionamento del programmato piano di risanamento), occupati tutti attualmente in CIGS e per i quali si adombrava la messa in mobilità (cfr. relazione dell’esperto, pagg. 15 e 16), con ottimistica ipotesi anche su tale versante ;

che inespresi appaiono i costi per i professionisti (prededucibili ex art. 111 ult.

co. L.F.) sia strumentali all’accesso alla procedura sia per la necessaria assistenza in ipotesi di ammissione alla stessa, nel mentre è obliterato il dettaglio, anche sotto il profilo della/delle scadenze, delle (onerose) spese di giustizia (cfr. relazione Dr. M. pag. 16 e ricorso pag 19) ;

- che l’alea complessiva del Piano Industriale e finanziario 2010-2018 predisposto dalla società è - d’altronde - sottolineata, in punto fattibilità, da ben otto presupposti/variabili (cfr. relazione Dr. M. pag. 18 e 19 : da *“raggiungimento di un fatturato annuo di circa 3.000.000 di euro”* a *“la riduzione delle spese generali...”*), ritenendo corretti detti presupposti sotto un profilo metodologico ma sottolineando che trattasi di un documento previsionale, condizionato, quantomeno, al verificarsi di plurimi accadimenti (pagg. 19 e 20) e a possibili fatti

nuovi sopravvenienti ignoti e/o sconosciuti ;
ritenuta, pertanto, l'assenza del requisito della fattibilità del prospetto piano ;
visto l'art. 162 co. 2 L.F.

P.Q.M.

- dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato della società M. srl. con
sede in Domodossola, Viale dell'Artigianato n. 20 .

SI COMUNICHI ANCHE AL PM

Verbania , 22/7/2010

Il Presidente

Dr. Maria Serena Riccobono

III CASO.it